

## Legislazione

### ACCORDO del 29 OTTOBRE 2009 - CONTROLLI UFFICIALI SUL REACH

ACCORDO TRA LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO DEL 29 OTTOBRE 2009 (GAZZETTA UFFICIALE N. 285 DEL 7 DICEMBRE 2009) - ACCORDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO CONCERNENTE IL SISTEMA DEI CONTROLLI UFFICIALI E RELATIVE LINEE DI INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO CE N. 1907 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTITUZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH)

Il provvedimento stabilisce il programma e l'organizzazione dei controlli ufficiali sull'adozione del regolamento CE n. 1907/2006.

Le attività di controllo saranno programmate facendo riferimento alle linee guida proposte dal Comitato tecnico di coordinamento all'Autorità competente nazionale e saranno eseguite attraverso ispezioni, audit, indagini e monitoraggi.

Le Autorità territoriali per i controlli sul Reach saranno individuate dalle regioni e dalle province autonome entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'Accordo; entro 120 giorni dalla stessa data l'Autorità competente nazionale attiverà il cosiddetto sistema interattivo (di cui al paragrafo 3 dell'Allegato I del D.M. 22 novembre 2007) per consentire lo scambio delle esperienze e delle informazioni sulle attività e sui risultati dei controlli; entro il 31 marzo di ogni anno, le Autorità territoriali per i controlli sul Reach trasmettono all'Autorità competente nazionale le risultanze del monitoraggio delle attività di controllo esplicitate nell'anno precedente mentre, entro la stessa data,

USMAF, NAS, ISPEL, Agenzia delle dogane e NOE, trasmettono all'Autorità competente nazionale le risultanze dell'annuale attività di controllo effettuata nell'anno. ■

## Giurisprudenza

### SENTENZA N. 41782 - ASBESTOSI

CASSAZIONE PENALE SEZIONE QUARTA (SENTENZA N. 42782 DEL 30 OTTOBRE 2009) - OMICIDIO COLPOSO PER ASBESTOSI

La Corte Suprema rende definitiva la condanna di un Amministratore Delegato della società proprietaria di uno stabilimento di produzione di manufatti in amianto. In danno a dodici lavoratori deceduti per asbestosi, l'AD viene condannato per il reato di omicidio colposo. In relazione ai poteri a lui conferiti (documentati scrupolosamente) viene riconosciuta la colpa omissiva per non aver vigilato sull'andamento generale della gestione di impresa, anche se lo stabilimento in cui operavano i lavoratori morti non era sotto il suo diretto controllo. ■

## Dalla CE

### DIRETTIVA 2009/148/CE - ESPOSIZIONE AD AMIANTO

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA DEL 30 NOVEMBRE 2009 N. 2009/148/CE (GUCE n. L 330 del 16 dicembre 2009) SULLA PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI CONNESSI CON UN'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO DURANTE IL LAVORO

La presente direttiva si propone di chiarire e razionalizzare la direttiva 83/477/CEE

del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CE), oggetto di diverse e sostanziali modificazioni (Direttiva Direttiva 91/382/CEE del Consiglio 1991, Direttiva 98/24/CE del Consiglio, Direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, Direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. La direttiva 83/477/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale di cui all'allegato II, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III. La direttiva 2009/148/CE entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. ■

### COMUNICAZIONE CE N. 2009/C 309/03 - ATTREZZATURE A PRESSIONE

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE N. 2009/C 309/03 (GUCE N. C309/66 DEL 18 DICEMBRE 2009) NELL'AMBITO DELL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 97/23/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 29 MAGGIO 1997 PER IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI ATTREZZATURE A PRESSIONE

La comunicazione contiene in elenco i riferimenti alle norme armonizzate per le attrezzature a pressione e alle norme armonizzate correlate per i materiali utilizzati nella fabbricazione delle attrezzature a pressione. ■

### DIRETTIVA 2009/161/UE DELLA COMMISSIONE - ELENCO VALORI INDICATIVI ESPOSIZIONE RISCHIO CHIMICO

DIRETTIVA 2009/161/UE DELLA COMMISS-

SIONE DEL 17 DICEMBRE 2009 (GUCE N. L 338/87 DEL 19 DICEMBRE 2009) CHE DEFINISCE UN TERZO ELENCO DI VALORI INDICATIVI DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/24/CE DEL CONSIGLIO E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2000/39/CE DELLA COMMISSIONE

In forza della direttiva 98/24/CE del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro, la Commissione propone obiettivi europei sotto forma di limiti dell'esposizione professionale per la protezione dei lavoratori.

Nell'ambito dell'attuazione della direttiva 98/24/CE si definisce un terzo elenco di valori limite indicativi comunitari dell'esposizione professionale per gli agenti chimici che figurano nell'allegato.

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 dicembre 2011. ■

## Dalle Regioni

### REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - FORMAZIONE ASPP E RSPP

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - DECRETO DIRETTORE 19 OTTOBRE 2009, N. 3828/CULT (BOLLETTINO UFFICIALE N. 44 DEL 4 NOVEMBRE 2009) - LEGGE REGIONALE 76/1982. AVVISO PER LA PRESENTAZIONE E L'ATTUAZIONE, NELL'AMBITO DEL PIANO REGIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 2009/2010, DEI PROGETTI RIGUARDANTI CORSI PER ADDETTI E RESPONSABILI SERVIZI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO (EX DLGS. 195/1993). APPROVAZIONE.

Con il provvedimento è approvato, nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante, l' "Avviso per la presentazione e l'attuazione, nell'ambito del Piano regionale per la formazione professionale 2009/2010, dei progetti riguardanti corsi per addetti e responsabili servizi prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro (ex d.lgs 195/1993)". I progetti per responsabili servizi prevenzione e protezione in argomento sono elaborati in conformità alle indicazioni fornite dalle Linee guida predisposte dal Comitato regionale per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, disponibili sul sito Internet [www.formazione.regione.it](http://www.formazione.regione.it). ■

## Circolari

### CIRCOLARE n. 30/2009 - COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

CIRCOLARE DEL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI N. 30/2009 - APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 90, COMMA 11, DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Il provvedimento chiarisce alcuni aspetti in merito ai lavori privati, non soggetti a permesso di costruire (di importo inferiore a 100.000 euro), per cui sarà il coordinatore dell'esecuzione a svolgere le funzioni del coordinatore per la progettazione (comma 11). La nomina del coordinatore per l'esecuzione deve essere contestuale all'affidamento dell'incarico di progettazione e in questo caso le funzioni svolte coincideranno con quelle che l'art. 91 attribuisce al coordinatore per la progettazione. ■

### CIRCOLARE N. 33/2009 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

CIRCOLARE DEL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI N. 33/2009 - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE DI CUI ALL'ART. 14 DEL D.LGS. 81/08 - MODIFICHE APPORTATE DALL'ART. 11 DEL D.LGS. 106/2009.

La circolare n. 3/2009, superando le prescrizioni contenute nelle precedenti circolari in materia di attività di vigilanza e sospensione dell'attività imprenditoriale, fornisce un quadro unitario delle indicazioni di cui occorre tenere conto per una corretta applicazione della disciplina in materia di sospensione dell'attività imprenditoriale.

Il potere di sospensione, di natura discrezionale, spetta solo agli organi di vigilanza del Ministero e delle AA.SS.LL. e in particolare all'ufficio da cui dipendono i funzionari ispettivi che accertano la sussistenza dei presupposti per la sospensione. E' fatta salva l'opportunità di non adottare il provvedimento di sospensione quando per esempio la sospensione dell'attività determinerebbe una situazione di pericolo maggiore.

Il comma 11 bis dell'art. 14 pone un limite all'adozione del provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare quando il lavoratore "in nero" risulta l'unico occupato dall'impresa. La circolare chiarisce che è comunque previsto l'allontanamento del lavoratore "sino al momento in cui il datore di lavoro non abbia provveduto a regolarizzarne la

posizione, anche e soprattutto sotto il profilo della sicurezza".

Per quanto riguarda la reiterazione della violazione (introdotta dal D.Lgs. n. 106/2009) la circolare precisa che sarà cura del personale ispettivo procedere alla verifica della sussistenza di violazioni "della stessa indole" nei 5 anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza, in attesa dello specifico Decreto previsto dal d.Lgs. 106/09.

L'effetto del provvedimento di sospensione (che può essere adottato anche su segnalazione delle amministrazioni) è circoscritto alla singola unità produttiva che nel campo dell'edilizia corrisponde all'attività svolta nel singolo cantiere. ■

### CIRCOLARE N. 114/2009 - SICUREZZA PER ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

CIRCOLARE DEL MINISTRO DELL'INTERNO N. 114/2009 DEL 1 DICEMBRE 2009 (GAZZETTA UFFICIALE N. 282 DEL 3 DICEMBRE 2009) - NORME DI SICUREZZA PER LE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE. CHIARIMENTI E INDIRIZZI APPLICATIVI.

Il 12 dicembre 2009 sono entrati in vigore le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, recante le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. La complessità della disciplina in argomento, che investe tanto le nuove attività quanto quelle già esistenti, e il coinvolgimento sia degli enti locali, chiamati al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, sia delle SS.LL., quali responsabili delle Commissioni provinciali di pubblico spettacolo, hanno reso necessario l'emanazione della presente circolare esplicativa. La medesima è stata strutturata anche tenendo conto delle richieste avanzate dagli operatori del settore e dall'ANCI. "...la sicurezza delle attività dello spettacolo viaggiante, oltre al requisito antincendio, ed in particolare alla pubblica incolumità in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 139/2006, riguarda anche gli altri requisiti di solidità, sicurezza e igiene, anche ai fini della prevenzione degli infortuni, in relazione a quanto previsto dagli articoli 141 e seguenti del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, così come modificati dall'art. 4, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, relativamente alle verifiche e ai controlli affidati alle previste Commissioni di vigilanza. Il provvedimento prosegue con chiarimenti sui requisiti tecnici delle nuove attività di spettacolo viaggiante, della registrazione e del codice di identificazione delle nuove attività e di quelle esistenti. ■

### Corsi a calendario febbraio - marzo 2010

#### Mese di Febbraio

##### • Sicurezza Rspg e Aspp

##### **S03a: 08 - 11 e 22 - 24 febbraio 2010**

12°: Modulo B di specializzazione - Macrosettore di attività Ateco 4

##### **S15a: 12 febbraio 2010**

13°: Corso di aggiornamento per ASPP (6 ore) - Macrosettori di attività Ateco 1-2-3-4-5-6-7-8-9

##### **S04a: 15 - 19 febbraio e 01 - 05 marzo 2010**

9°: Modulo B di specializzazione - Macrosettoe di attività Ateco 5

##### **S16a: 25 - 26 febbraio 2010**

27°: Corso per Datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del RSPP

##### • Sicurezza

##### **S40a: 05 febbraio 2010**

7°: Vibrazioni

##### **S39a: 10 febbraio 2010**

18°: Formazione per dirigenti e preposti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

##### **S18a: 16 - 17 febbraio 2010**

33°: Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta anticendio e gestione dell'emergenza

- Rischio basso: 4 ore

- Rischio Medio: 8 ore

- Rischio elevato: 16 ore

##### **S20aa: 18 febbraio 2010**

11°: Corso di aggiornamento per addetti al Primo Soccorso (Aziende di Gruppo A)

##### **S41a: 19 febbraio 2010**

7°: Rumore

##### • Ecologia

##### **E3a: 26 febbraio 2010**

7°: Gestione del ciclo dell'acqua nelle attività industriali

##### • Speciali

##### **SP9a: febbraio - dicembre 2010**

4°: Aggiornamento nel settore degli impianti elettrici

#### Mese di Marzo

##### • Sicurezza Rspg e Aspp

##### **S02a: 08 - 11 e 22 - 25 marzo 2010**

9°: Modulo B di specializzazione - Macrosettoe di attività Ateco 3

##### **S07a: 15 - 18 marzo 2010**

9°: Modulo B di specializzazione - Macrosettoe di attività Ateco 8

##### **S14b: 18 - 19 marzo 2010**

16°: Corso di aggiornamento per Rspg (12 ore) - Macrosettori di attività Ateco 3457

##### **S05a: 30 marzo - 02 aprile 2010**

11°: Modulo B di specializzazione - Macrosettoe di attività Ateco 6

##### • Sicurezza

##### **S21a: 01 - 02 marzo 2010**

15°: Qualifica degli operatori per l'idoneità all'esecuzione dei lavori elettrici

##### **S17bis ba: 04 marzo 2010**

2°: Corso di aggiornamento periodico per rappresentanti dei lavoratori (4 ore)

##### **S17bis bb: 08 marzo 2010**

2°: Corso di aggiornamento periodico per rappresentanti dei lavoratori (8 ore)

##### **S19aa: 11 - 12 marzo 2010**

15°: Corso per Addetti al Primo Soccorso (Aziende di Gruppo A)

##### **S44a: 12 marzo 2010**

15°: Addetti all'uso dei carrelli elevatori

##### **S20ab: 16 marzo 2010**

11°: Corso di aggiornamento per Addetti al Primo Soccorso (Aziende di Gruppo B e C)

##### **S29a: 22 - 23 marzo 2010**

1°: Corso base per operatori nel settore degli impianti elettrici

##### **S51a: 23 marzo 2010**

5°: Sicurezza nelle operazioni di saldatura

##### **S19ab: 25 - 26 marzo 2010**

15°: Corso per addetti al Primo Soccorso (Aziende di gruppo B e C)

##### **S23a: inizio 29 marzo 2010**

11°: Consulenti per la sicurezza nel trasporto di merci pericolose

##### **S17b: 29 marzo - 02 aprile 2010**

37°: Corso per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

##### • Ecologia

##### **E1a: 23 - 25 marzo 2010**

23°: Gestione dei rifiuti

##### • Speciali

##### **SP7a: 05 marzo 2010**

5°: Privacy

##### **SP6a: 09 - 10 marzo 2010**

9°: Sicurezza e valutazione del rischio associato all'impiego di apparecchiature laser